



Titolo

Processo sportivo in genere – principi generali – onere della prova – principio di vicinanza della prova – applicabilità - limiti

Descrizione

Il principio di vicinanza della prova non deroga alla regola di cui all'art. 2697 cod. civ. (che impone all'attore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e al convenuto la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte), ma opera allorché le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrono indicazioni univoche per distinguere le suddette due categorie di fatti. In tal caso, il principio funge da criterio ermeneutico alla cui stregua i primi vanno identificati in quelli più prossimi all'attore e dunque nella sua disponibilità, mentre gli altri in quelli meno prossimi e quindi più facilmente suffragabili dal convenuto, di modo che la vicinanza riguarda la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta il fatto, e non già la possibilità concreta di acquisire la relativa prova. Il principio di vicinanza della prova nulla può quando i fatti costitutivi sono identificati in maniera inequivocabile e certamente non consente all'interprete di riscrivere la ripartizione operata dalla norma attributiva (da ultimo: Cass. civ., Sez. III, 22 aprile 2022, n. 12910). Il principio serve a determinare, e non a stravolgere, il riparto dell'onere della prova.

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 0036/CFA/2024-2025/C

Presidente

Torsello

Relatore

Castiglia

Riferimenti normativi

art. 2697 cod. civ.; art. 44 CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0036 CFA del 4 ottobre 2024 (A.S. Jesina s.r.l./Alma Juventus Fano 1906 s.r.l.)